



Protocollo per la trattazione da remoto

Delle Udienze Civili

Condiviso da

Tribunale per i Minorenni di Sassari

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari

Ordine degli Avvocati di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

PROTOCOLLO

PER

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 (convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale;

Letto il Decreto legge 30 aprile 2020 n. 28 che ha apportato ulteriori modificazioni al citato articolo 83;

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura

Visto il provvedimento organizzativo per la regolamentazione di quanto previsto dall'art.3 co.2 lett. f) D.L. n. 11/2020, come richiamato dall'art. 83 D.L. n. 18/2020.

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" è opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura (consigli degli ordini forensi e, per il tramite di questi, le associazioni forensi di settore), in modo da offrire una cornice di riferimento uniforme, restando ovviamente salva la possibilità per il giudice, sentiti i difensori, di provvedere diversamente, avuto riguardo alle specifiche esigenze dell'udienza

si conviene quanto segue

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento".

a. Prima dell'udienza, il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza

dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link;

b. Laddove si renda necessaria l'audizione dei servizi sociali o di neuropsichiatria infantile, così come del CTU a chiarimenti, l'invito di cui sopra verrà inviato anche all'ufficio di cui si renda necessaria l'audizione, che interverrà all'udienza con le modalità tutte previste sub punto 2), lett. a, b, c, d. .

c. I procuratori delle parti, entro i cinque giorni precedenti la data dell' udienza, faranno sapere se le parti saranno in grado di effettuare il collegamento da loro dispositivi (nel qual caso il difensore provvederà a comunicare al giudice l'indirizzo di posta elettronica non certificata al quale inviare il link contenente l'indirizzo telematico dell' aula virtuale) ovvero se intenda farli convenire nel suo studio per il collegamento.

In caso contrario, chiederanno che i loro assistiti compaiano di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

d. Ove si tratti di ascoltare da remoto un minore, l'avviso dell'udienza verrà dato al responsabile della comunità ove il minore è accolto, con indicazione del link della stanza virtuale cui collegarsi.

e. Laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

In tal caso sarà consentito anche ai difensori dei genitori che abbiano accompagnato il minore in tribunale di essere presenti in Tribunale per la loro assistenza, pur nel rispetto di tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

Si precisa che, come avviene normalmente in questi casi, i genitori non sono ammessi ad assistere personalmente all'ascolto del figlio minore, mentre è prevista la presenza dei difensori, salvo specifiche ragioni connesse alla necessità di preservare la serenità del minore.

f. Nell'ipotesi in cui sia stato nominato un curatore speciale del minore o un tutore, lo stesso potrà essere ascoltato presso lo studio del curatore, ove disponibile, oppure in caso negativo "di persona" in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

In tutti i citati casi, comunque, l'ascolto personale del minore sarà effettuato ove ritenuto indispensabile.

g. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail (non posta certificata) attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

L'indirizzo di posta elettronica non certificata sarà inoltre quello utilizzato, per ricevere il link necessario per il collegamento da remoto alla stanza virtuale

h. Nei procedimenti, tenuto conto della mancanza di fascicolo telematico, tutti gli atti verranno depositati dai procuratori delle parti attraverso la p.e.c. comunicata nel primo atto processuale, sia al tribunale che alle parti costituite. Parimenti, eventuali relazioni che siano da depositarsi da parte dei Servizi Sociali, di Neuropsichiatria Infantile o consulenti tecnici di ufficio verranno depositate a mezzo p.e.c. presso il tribunale e ai procuratori legali costituiti, in modo da ridurre al minimo gli accessi fisici nell'ufficio, sia per il deposito, sia per l'estrazione di copia, e esonerando le cancellerie dai relativi incombenzi.

i. Qualora fosse necessario nel corso dei procedimenti camerali assumere ulteriori informazioni dai servizi socio sanitari specialistici, con l'accordo delle parti anche detti servizi potranno essere sentiti con modalità da remoto come sopra specificato, con invio di apposito link di invito.

j. Verranno concordati dai Consigli dell'Ordine (secondo le indicazioni del CNF) e quindi messi a disposizione degli avvocati, modelli uniformi per eventuali istanze per la trattazione (anche da remoto) dei procedimenti trattabili solo previa dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.L. n. 18/2020, ovvero per la richiesta di rinvio dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal medesimo articolo, possano essere rinviati senza produrre grave pregiudizio alle parti.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"

Nel verbale di udienza il giudice:

a. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nei luoghi da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

b. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati ; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

c. verifica la regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

d. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata alle parti la registrazione dell'udienza;

e. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, potrà curare anche la verbalizzazione;

f. la produzione in udienza di documenti di cui non sia stato possibile il previo deposito, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito ;

g. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

h. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio ed ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente; il giudice inviterà altresì le parti a dichiarare a verbale di aver regolarmente ricevuto gli atti e le relazioni trasmessi secondo le modalità di cui alla lettera h di cui al punto 1;

i. il giudice dà lettura del verbale di udienza,

j. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, il CISIA garantisce:

1) l'effettività e tempestività dell'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza;

2) garantisce ai magistrati togati ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto;

3) verifica che sia pervenuto il link relativo all'avvio della "stanza virtuale" a tutti i magistrati onorari, cancellieri; per l'ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l'accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all'indirizzo info-PCT;

4) avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze.

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

- art. 83 lett. h D.L. 18/2020

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020, secondo cui *"...Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: ... h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti*

mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice."

si conviene quanto segue

Attività preliminari all'udienza

- 1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà:
 - a) mantenere la data di udienza già fissata;
 - b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;
 - c) fissare una data ex novo;
- 4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;
- 6) I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- 7) il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT (come standard di riferimento, non essendo attivo presso i tribunali per i minorenni);
- 8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri al fine della remunerazione).

I Consigli dell'ordine, secondo le eventuali indicazioni del CNF potranno predisporre e mettere a disposizione degli avvocati modelli uniformi per la richiesta al giudice di procedere alla trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h).